



Nota informativa n. 8 del 19/03/2020

Decreto "Cura Italia"

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo scorso il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 comunemente denominato "Decreto cura Italia". È prevista l'approvazione di un successivo provvedimento ad aprile, in attesa di recuperare le risorse finanziarie per garantire le relative coperture economiche.

Esaminiamo qui in breve le principali disposizioni di interesse per le associazioni.

1) LA TUTELA DEI COLLABORATORI

Il Decreto prevede diversi ammortizzatori che possono essere riconosciuti a chi lavorava alla data del 23 febbraio 2020.

Oltre alla cassaintegrazione ordinaria viene prevista (art. 22) la possibilità per i datori di lavoro del settore privato, compresi gli enti del terzo settore, di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente a prescindere dal numero dei dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

La cassaintegrazione viene attivata dal datore di lavoro.

Per autonomi ed atipici invece è previsto il riconoscimento di una indennità nei limiti della copertura economica prevista. L'indennità ammonta ad euro 600,00 per il mese di marzo ed è prevista, a titolo esemplificativo, a beneficio di:

- titolari di partita iva e collaboratori coordinati e continuativi ed in gestione ex Enpals (es: istruttori sportivi ed artisti)
- titolari di partita iva e collaboratori coordinati e continuativi in gestione separata INPS (es: pedagogisti, progettisti);
- collaboratori sportivi che percepiscono i c.d. compensi sportivi di cui all'art. 67, lettera m) del Testo Unico delle imposte dirette (quindi sia istruttori/allenatori che collaboratori amministrativo-gestionali mentre si attendono chiarimenti rispetto agli atleti)

se non hanno altri redditi da lavoro.

Si tratta di indennità non cumulabili tra loro e non fruibili da parte di chi percepisce il reddito di cittadinanza.

In questo caso l'istanza viene presentata direttamente dal collaboratore e l'INPS spiegherà come.



Per quanto concerne i collaboratori sportivi l'indennità sarà erogata da Sport e Salute S.p.A. e sarà subordinata alla circostanza che l'interessato presenti una autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e la mancata percezione di altro reddito da lavoro. In questo caso la procedura sarà definita con un decreto del Ministero dell'Economia da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020.

2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO RINVIATA MA NON PER TUTTI.

Se l'associazione è iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato o nell'anagrafe delle ONLUS il termine di approvazione del bilancio è rinviato al 31 ottobre 2020 (art. 35).

Se si tratta di una associazione non iscritta nei citati registri, non è prevista proroga ma la possibilità di effettuare l'assemblea in videoconferenza anche nel caso in cui tale possibilità non sia stata prevista dallo statuto (art. 73).

3) VERSAMENTI: PROROGHE E SOSPENSIONI.

Con riferimento alle associazioni la sospensione dei versamenti è prevista esclusivamente per:

1. contributi previdenziali e assistenziali,
2. premi assicurativi
3. ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e assimilato: restano quindi escluse dalla sospensione i contributi e le ritenute sul lavoro autonomo (titolari di partita iva, collaboratori autonomi) così come il versamento delle eventuali ritenute sui percettori compensi sportivi
4. IVA

ed il versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive il versamento può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

In ogni caso non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione non è prevista per il versamento dei tributi come IRES ed IRAP, l'imposta sugli intrattenimenti (il 16 scadeva il termine di versamento per biliardi, a titolo esemplificativo) né per le ritenute sui collaboratori autonomi o, ancora, sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti, qualora operata (INPS Circolare 37 del 12/03/2020).



Con riferimento a tali versamenti il termine che era in scadenza lunedì 16/03 è stato prorogato a venerdì 20 marzo.

4) MODIFICA STATUTARIA E RIFORMA DEL TERZO SETTORE.

Per le associazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale/volontariato o nell'anagrafe delle ONLUS, il termine per effettuare la modifica dello statuto necessaria all'adeguamento al Codice del Terzo Settore con il beneficio del quorum dell'assemblea ordinaria viene prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020. Stessa proroga per le imprese sociali.

5) IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE PUBBLICA: RINVIO DEL VERSAMENTO DEL CANONE

A prevederlo è l'art. 95 del Decreto in esame e riguarda i pagamenti che erano previsti dal 17 marzo. In questo caso il concessionario può procedere al versamento alternativamente:

- in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

ⁱ O meglio con riferimento a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui



Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale
Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti

alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".